

R.G. C.S.A.: 04/2017

Sent. N. : 04/2017

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Prof. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel procedimento promosso dal Sig. Romolo Rizzoli avverso la decisione del Tribunale Federale del 24.07.2017 depositata in data 01.08.2017 relativa al procedimento 3/17

Premesso che

- 1) In data 14.08.2017 è stato presentato dal sig. Romolo Rizzoli reclamo avverso la sentenza del Tribunale Federale;
- 2) Il Tribunale Federale aveva comminato al sig. Rizzoli la sanzione di tre mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta;
- 3) Il sig. Rizzoli motivava l'impugnazione:
 - per avere il Tribunale esteso i confini dei capi di incolpazione attribuendogli addebiti ulteriori rispetto ai capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento della Procura Generale dello Sport presso il Coni;
 - per aver il Tribunale conseguentemente violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con esso i diritti alla difesa ed al giusto processo, che vanno invece garantiti nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo;
 - per avere il Tribunale confermato, nelle premesse della decisione, la liceità della registrazione effettuata dal sig. Rizzoli – oggetto del primo dei due capi di incolpazione presenti nel deferimento – eppoi aver applicato per detta condotta la misura disciplinare in luogo del proscioglimento;
 - per avere il Tribunale considerato come omessa denuncia la tardiva denuncia dei fatti di causa effettuata dal sig. Rizzoli alla Pubblica Autorità.
- 4) per i suesposti motivi il sig. Rizzoli chiedeva la sospensione dell'esecuzione della decisione, data anche la carica federale che lo stesso ricopre di Presidente della Confederazione Internazionale Boccistica Internazionale;
- 5) la Procura Generale dello Sport presso il Coni comunicava alla Scrivente Corte che non avrebbe presenziato al procedimento per essere venuta meno, medio tempore, la causa di astensione della Procura Federale presso la F.I.B.;
- 6) la Procura Federale presso la F.I.B. veniva di conseguenza chiamata in causa;
- 7) all'udienza tenutasi il 18.09.2017 comparivano le parti: la Procura Federale chiedeva la conferma della decisione di primo grado, mentre la difesa del sig. Rizzoli insisteva per

la riforma della decisione stessa con conseguente assoluzione del Rizzoli ed in subordine per la conferma della sentenza del Tribunale Federale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale non è fondato. Pacifici ed incontestati sono i fatti di causa: nel dicembre del 2015 si è svolta una cena in un ristorante romano alla quale hanno partecipato il sig. Romolo Rizzoli, ex Presidente della F.I.B., il sig. Marco Giunio De Sanctis, attuale Presidente della F.I.B. ed il sig. Luca Pancalli, Presidente del CIP. Il sig. Rizzoli, all'insaputa degli altri due, registrava i discorsi fatti a tavola nel corso dei quali il sig. De Sanctis gli proponeva una ricompensa o altra utilità se non si fosse ricandidato alle elezioni per la presidenza della F.I.B..

Prima delle elezioni, che si svolsero nel marzo del 2017, la registrazione in questione venne resa pubblica da ignoti: per questo motivo il sig. Rizzoli si decise a presentare la denuncia alla Pubblica Autorità.

Sulla registrazione.

A prescindere dalla liceità o meno delle registrazioni e dal fatto che le stesse siano utilizzabili nei processi sportivi e non, nell'atto di deferimento era chiesto al Tribunale Federale di sanzionare il sig. Rizzoli per aver registrato all'insaputa del tesserato De Sanctis e del Presidente del CIP Pancalli la conversazione tra loro avvenuta in occasione di una riunione conviviale nel dicembre 2015 in un ristorante romano. Condotta questa contraria a quanto disposto dall'art. 1 del Codice di comportamento Sportivo del Coni, dall'art. 8 dello Statuto FIB e dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIB, nei quali è fatta imposizione ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di natura agonistica, economica e sociale.

Questa la prima richiesta.

L'operato del Tribunale Federale non sembra suscettibile di censura avendo richiamato il Tribunale stesso quegli stessi principi che si assumono essere stati violati nell'atto di deferimento: conformemente alla richiesta ha accertato che la condotta del Rizzoli violasse la fattispecie prevista dai suindicati articoli.

Dello stesso parere la Scrivente Corte: l'aver taciuto ai due commensali la circostanza che fosse in corso una registrazione, anche a prescindere dall'uso che si intende fare della registrazione, è condotta apertamente contraria ai principi di lealtà e correttezza che sempre debbono caratterizzare i rapporti tra gli appartenenti al mondo dello sport. Non vi è dubbio che se il Rizzoli fosse stato corretto e leale e avesse informato gli altri due del fatto che era in corso una registrazione la conversazione non avrebbe assunto i toni e i contenuti che invece ha avuto.

La difesa del ricorrente sul punto opera un'inammissibile equivalenza tra ciò che il nostro ordinamento ordinario reputa lecito e quelle condotte che il regolamento di giustizia sportiva considera conformi ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale ai quali i tesserati sono tenuti, in ciò non considerando

che il livello di rigore morale richiesto ad un tesserato nei rapporti con gli altri tesserati è ben più elevato di quello richiesto dall'ordinamento giuridico al cittadino nella definizione della illiceità di una condotta.

Neanche si può operare l'equivalenza, pretesa dal ricorrente, tra utilizzabilità della registrazione fonografica e comportamento leale: il Tribunale non sostiene che la registrazione sia una prova inutilizzabile, tanto che la considera tra le prove del processo, ma, giustamente, che il comportamento del registrare all'insaputa degli altri tesserati una conversazione, altrimenti privata, costituisca un illecito disciplinare.

Conforme al caso in esame anche la sanzione di un mese a mezzo di squalifica adottata dal Tribunale Federale.

Sull'omessa denuncia.

Nell'atto di deferimento era chiesto al Tribunale Federale di sanzionare il sig. Rizzoli per la mancata denuncia di quanto riscontrato ed appreso in occasione della cena in questione.

Condotta, questa, in violazione dell'art. 60 n. 2 lettera h del Regolamento di Giustizia Sportiva che prevede come infrazione punibile "la mancata denuncia delle omissioni e delle infrazioni riscontrate durante l'adempimento del proprio incarico federale e/o mancata applicazione delle sanzioni immediate nei casi previsti".

Correttamente il Tribunale Federale ha equiparato, nella fattispecie in esame, la denuncia tardiva all'omessa denuncia: entrambe, infatti, non raggiungono lo scopo di una denuncia tempestiva, ovvero l'interesse dell'Organismo Federale alla massima trasparenza delle vicende che lo riguardano.

In particolare l'inchiesta, in caso di denuncia tempestiva, avrebbe chiarito le posizioni del sig. Rizzoli e del sig. De Sanctis e, conseguentemente, la possibilità e la trasparenza delle loro rispettive candidature alle elezioni di marzo 2017 alla Presidenza della F.I.B..

Invece alle soglie delle elezioni stesse, e solo a causa della pubblicazione da parte di ignoti della registrazione, il Sig. Rizzoli si è deciso a presentare l'esposto all'Autorità Giudiziaria. Ciò allo scopo di evitare la sanzione disciplinare e screditare l'avversario politico.

Corretta anche questa volta l'interpretazione del Tribunale Federale, che ha stabilito un mese e mezzo di squalifica e l'applicazione dell'aggravante di aver agito per motivi futili e abietti.

In conclusione la tardiva denuncia del sig. Rizzoli va considerata ad esclusivo interesse personale del sig. Rizzoli stesso, in aperto contrasto con il dettato dell'art. 60 n. 2 lettera h del Regolamento di Giustizia Sportiva che invece mira a tutelare esclusivamente gli interessi della FIB. Questa è la ragione per cui correttamente il Tribunale Federale ha considerato come omessa denuncia l'esposto presentato dal sig. Rizzoli.

Corretto anche il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti.

Assorbita dalla decisione la questione della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dal sig. Romolo Rizzoli e conferma la decisione del Tribunale Federale relativa al procedimento 3/17.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 19.09.2017

La Corte Federale di Appello
Il Presidente
Prof. Alberto Gambino

Avv. Prof. Luca Fiorimonte
Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo
Componente estensore

Emmolo